



PRIMA INFORMATI DAL NOTAIO

I notai dell'Alto Mantovano rispondono ai quesiti dei lettori in materia di acquisto e mutuo prima casa. Gli stessi notai sono disponibili per una consulenza personale gratuita ogni terzo lunedì di ogni mese presso la sede dell'Associazione "A.M.A." sportello Il Salvadanaio in Castiglione delle Stiviere, Via Orlandino n. 11. Per contatti: 339.6639382 e-mail: ilsalvadanaio@gmail.com - www.amabrescia.org

AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" PER SOGGETTI FRUITORI DI ASSISTENZA E CURE RIABILITATIVE SPECIALI



Si segnala un recente parere espresso dalla Agenzia delle entrate (Divisione contribuenti dell'Agenzia delle Entrate - Settore Consulenza - risposta 956/41-2021 del il 27 febbraio 2024), a mente del quale le agevolazioni per l'acquisto della cd. "prima casa" spettano anche al soggetto che, senza trasferire la propria residenza nel Comune in

cui acquista l'immobile, in quel Comune fruiscie di assistenza e cure riabilitative in maniera continuativa in ragione della condizione di disabilità, cure che necessitano di stabile dimora. In ragione della norma che (ai fini della fruizione dell'agevolazione per l'acquisto come "prima casa") prevede che l'immobile possa essere ubicato nel Comune "in cui l'acquirente svolge la propria attività", il Consiglio Notarile di Ancona ha chiesto alla Agenzia delle entrate competente di pronunciarsi sulla fattispecie relativa a un soggetto stabilmente dimorante per ragioni di assistenza e cura in un Comune diverso da quello di residenza, per la sua "propria condizione di disabilità, con fruizione dei centri di assistenza e terapia di alta specializzazione [...] accompagnata da impegnative di ricovero sequenziali e durature nel tempo, con brevi periodi di rientro nel Comune di residenza". Il Consiglio Notarile di Ancona ha sottolineato che, da un punto di vista strettamente lessicale la stabile permanenza in un Comune diverso dalla residenza per ragioni di salute/cure prolungate non sembra trovare collocazione all'interno della norma.

Tuttavia, da un punto di vista di equità fiscale e di ratio della norma, le esigenze di uno stabile trattamento educativo/riabilitativo fuori dalla propria residenza in uno dei centri di eccellenza sul territorio nazionale (non surrogabili con trattamenti nel Comune di residenza) e la necessità di assicurarsi stabilmente una abitazione nelle vicinanze (medesimo Comune del centro di assistenza/riabilitazione) sembra perfettamente centrare quel concetto di "svolgimento di attività" che per il portatore di importante disa-

